

Allegato parte integrante
Allegato B

Allegato B

TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE DEL TRENINO E ASSEGNAZIONE DELLA TARGA DI BOTTEGA STORICA TRENINA

Art. 1

Istituzione dell'albo delle botteghe storiche del Trentino.

1. E' istituito presso la struttura provinciale competente in materia di commercio, di seguito denominata "struttura provinciale", l'Albo delle botteghe storiche del Trentino, di seguito denominato "Albo".

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di Bottega Storica Trentina.

1. Sono considerati botteghe storiche gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (che esercitano attività di vendita dei propri prodotti), ancorché situati fuori dai luoghi storici del commercio, che presentano i seguenti requisiti:
 - a) svolgono la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica o di servizio;
 - b) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del comma precedente può essere derogato nel caso in cui, allo scopo di riattivare una bottega storica, vengano rilevate attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, oppure artigianali esercitate in passato per almeno cinquant'anni e poi cessate. In questo caso devono esserne ripristinate le caratteristiche originarie, anche mediante il restauro degli arredi e delle attrezzature a suo tempo utilizzati.
3. Non possono essere considerate botteghe storiche gli esercizi gestiti in franchising e gli esercizi che, per modalità di vendita o di caratterizzazione o localizzazione dell'attività, in relazione anche alla realtà territoriale del comune in cui sono situati, non corrispondono alle tipologie e alle finalità delle botteghe storiche.

Art. 3

Procedimento di verifica dei requisiti e di iscrizione all'Albo.

1. L'impresa presenta la domanda per il riconoscimento di bottega storica e conseguente iscrizione all'Albo, al comune territorialmente competente. Il comune verifica la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce con proprio provvedimento la qualifica di bottega storica assegnando la targa prevista dall'art. 5.
2. Il comune trasmette per via telematica, nel rispetto delle regole tecniche in materia, copia del provvedimento di cui al comma 1, con la relativa documentazione fotografica, alla struttura provinciale competente in materia di commercio, che provvede, entro i successivi 20 giorni, all'iscrizione all'Albo dell'esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa, del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o dell'attività artigiana oggetto del provvedimento comunale.
3. I comuni possono procedere direttamente al censimento delle botteghe storiche, previo assenso da parte dei soggetti interessati e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 2, con proprio provvedimento da trasmettere per via telematica, unitamente alla relativa documentazione fotografica, alla struttura provinciale competente in materia di commercio, che provvede, entro i successivi 20 giorni, alla relativa iscrizione all'Albo.

Art. 4

Controlli e cancellazione delle imprese dall'Albo.

1. I comuni provvedono ad una revisione periodica delle Botteghe storiche iscritte all'Albo con sede nel proprio ambito territoriale.
2. Le botteghe storiche che cessano la loro attività o che modificano sostanzialmente le caratteristiche che hanno determinato l'iscrizione all'Albo sono tenute a darne tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a comunicarlo per via telematica alla struttura provinciale competente in materia di commercio ai fini della loro cancellazione dall'Albo medesimo.
3. Qualora il comune accerti il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 nei confronti di una bottega storica situata sul proprio territorio e iscritta all'Albo, ne dà atto con proprio provvedimento, di cui trasmette copia per via telematica alla struttura provinciale competente in materia di commercio che provvede alla relativa cancellazione dall'Albo.

Art. 5

Targa di bottega storica.

1. Le botteghe storiche del Trentino iscritte all'Albo devono avvalersi, pena la cancellazione dall'Albo, della "targa di bottega storica", il cui logo è individuato nell'allegato B1). La targa viene fornita dal comune territorialmente competente e

deve essere esposta all'esterno del locale, in modo visibile al pubblico. La targa presenta le seguenti caratteristiche:

- a) non può avere dimensioni superiori a 40 cm di lunghezza e a 30 cm di altezza e deve essere realizzata con materiali idonei e coerenti con il contesto architettonico locale;
- b) deve riportare la scritta "Bottega Storica Trentina" in colore mattone scuro (Modello colore RGB, 102, 0, 51) su sfondo giallo/panna (Modello colore RGB, 252, 245, 194).

2. Nel caso sia accertata l'impossibilità, per motivi architettonici e comunque di pubblico interesse, dell'utilizzo della targa in base alle suddette modalità, il comune ne consente l'utilizzo mediante tecniche o modalità alternative.
3. Il logo di cui all'allegato B1) può essere utilizzato dalle singole botteghe storiche anche nel proprio materiale pubblicitario/promozionale.

